Conto corrente con la posta — Anno 89° — Numero 182

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 7 agosto 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800 Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000 Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(*Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale; L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori*).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 182 DEL 7 AGOSTO 1948:

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 agosto 1948, n. 1036.

Disciplina dei tipi e delle caratteristiche degli sfarinati, del pane e della pasta.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I tipi e le caratteristiche degli sfarinati, del pane e della pasta, prodotti per il commercio, sono stabiliti con decreto dell'Alto Commissario dell'alimentazione, sentito l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 2.

Chiunque produce per farne commercio o comunque immetta al consumo sfarinati, pane e pasta in tipo e con caratteristiche difformi da quelle stabilite a norma del precedente articolo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a L. 500.000.

Nei casi gravi e in quelli di recidiva può essere disposta anche la chiusura dell'esercizio per un termine non superiore a tre mesi. Copia del provvedimento di condanna viene immediatamente comunicata, per l'esecuzione, al prefetto, il quale, ove ritenga per ragioni di pubblica necessità di mantenere l'esercizio in attività, ne affida la gestione ad un commissario.

Art. 3.

Quando vi è stata denunzia all'autorità giudiziaria nei casi indicati nel secondo comma dell'articolo precedente, il prefetto può disporre, a carico della persona denunziata, la sospensione per un termine non superiore a tre mesi dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio o dell'industria, provvedendo, ove lo ritenga necessario per ragioni di pubblica necessità, alla nomina di un commissario di gestione.

Qualora sia pronunziata sentenza di condanna alla chiusura dell'esercizio, viene da questa detratta la durata della sospensione applicata dal prefetto.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 agosto 1948

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — GRASSI — VANONI — PELLA — LOMBARDO — SEGNI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI

DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 1948, n. 1037.

Conservazione del posto al personale statale e degli enti pubblici nonchè delle aziende private, richiamato o trattenuto alle armi o militarizzato, collocato in congedo in attesa del trattamento di quiescenza privilegiato di guerra e ricoverato in sanatori o luoghi di cura convenzionati per non ancora raggiunta guarigione clinica o stabilizzazione di tubercolosi presunta dipendente da causa di servizio di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la difesa e per il lavoro e la previdenza sociale;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Articolo unico.

E' fatto obbligo alle Amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, alle Amministrazioni, Istituti ed Enti elencati nell'art. 2 del regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 641, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1808, nonchè alle aziende private di conservare il posto ai soli effetti giuridici, ai loro dipendenti civili che, già avendo diritto a tale conservazione ai sensi del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 1019, e successive modificazioni, e della legge 10 giugno 1940, n. 653, e successive modificazioni, siano stati, quali militari o militarizzati affetti da tubercolosi presunta dipendente da causa di servizio di guerra, collocati in congedo in attesa del trattamento di quiescenza privilegiato di guerra e si trovino ricoverati in stabilimenti sanitari o case di cura comunque convenzionati.

L'obbligo sussiste fino a quando detto personale non sia stato dimesso per avvenuta guarigione clinica o per avvenuta stabilizzazione della infermità.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 3 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — FACCHINETTI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1948
Atti del Governo, registro n. 23, foglio n. 25. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 1038.
Miglioramenti di carriera al personale degli educandati governativi femminili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

I ruoli organici del personale degli educandati femminili di Milano, Firenze, Verona, Udine, Palermo e Montagnana, sono fissati in conformità delle tabelle *A, B, C, D, E* ed *F* annesse al presente decreto.

Art. 2.

Per quanto riguarda lo svolgimento della carriera, e dentro i limiti fissati dalle tabelle annesse, si applicano ai professori di ruolo *A* e *B*, rispettivamente, le disposizioni per i professori di ruolo *A* e *B* degli istituti di istruzione media governativa; alle maestre, alle istitutrici e alle maestre-istitutrici, le disposizioni per i maestri elementari delle scuole di Stato; ai segretari ed economi-cassieri le modalità di cui al decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 107.

La promozione al grado 11° dell'applicato dell'Educandato femminile di Palermo sarà conferita con le modalità di cui alla legge 15 giugno 1931, n. 889 (tabella *D*).

Art. 3.

In applicazione dei precedenti articoli il personale direttivo, educativo, insegnante e di contabilità, è inquadrato, in base alla rispettiva anzianità di servizio, nei nuovi ruoli organici, con i gradi previsti per ciascuna categoria, dalle annesse tabelle.

Art. 4.

A decorrere dal 1° ottobre 1947 la retribuzione annua spettante al personale non di ruolo a carico dello Stato, elencato nella tabella *B* del decreto-legge luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1387, è stabilita come segue: al direttore spirituale, agli insegnanti di storia dell'arte, di canto, di pianoforte, di agraria e al medico chirurgo spetta la metà dello stipendio iniziale previsto per i dipendenti dello Stato di grado 11°; all'insegnante di ginnastica e ballo spettano i due terzi dello stesso importo, e al chirurgo dentista un quarto.

All'insegnamento dell'agraria dell'Educandato femminile di Udine è sostituito l'insegnamento dell'economia domestica.

Art. 5.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1948
Atti del Governo, registro n. 23, foglio n. 19. — FRASCA

TABELLA *A*

Organico del personale dell'Educandato governativo « delle Fanciulle » di Milano

Grado		Numero dei posti
	Gruppo A	
6°	Direttrice	1
7°	Vice-direttrice	1
	Professori di ruolo A	
7°	Professori ordinari	10
8°	Professori ordinari	
9°	Professori ordinari	
10°	Professori straordinari	
	Professori di ruolo B	
8°	Professori ordinari	3
9°	Professori ordinari	
10°	Professori ordinari	
11°	Professori straordinari	
	Gruppo B	
9°	Maestre e istitutrici ordinarie	14
10°	Maestre e istitutrici ordinarie	
11°	Maestre e istitutrici ordinarie	
12°	Maestre e istitutrici straordinarie	
9°	Economo-cassiere di 1ª classe	1
10°	Economo-cassiere di 2ª classe	
11°	Segretario	1
12°	Vice-segretario	

Visto:
Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

TABELLA *B*

Organico del personale dell'Educandato governativo della « SS. Annunziata » di Firenze

Grado		Numero dei posti
	Gruppo A	
6°	Direttrice	1
7°	Vice-direttrice	1
	Professori di ruolo A	
7°	Professori ordinari	10
8°	Professori ordinari	
9°	Professori ordinari	
10°	Professori straordinari	

Grado		Numero dei posti
	Professori di ruolo B	
8°	Professori ordinari	
9°	Professori ordinari	3
10°	Professori ordinari	
11°	Professori straordinari	
	Gruppo B	
9°	Maestre e istitutrici ordinarie	
10°	Maestre e istitutrici ordinarie	14
11°	Maestre e istitutrici ordinarie	
12°	Maestre e istitutrici straordinarie	
9°	Economo-cassiere di 1ª classe	1
10°	Economo-cassiere di 2ª classe	
11°	Segretario	1
12°	Vice-segretario	

Visto:
Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

TABELLA *C*

Organico del personale dell'Educandato governativo « agli Angeli » di Verona

Grado		Numero dei posti
	Gruppo A	
6°	Direttrice	1
7°	Vice-direttrice	1
	Professori di ruolo A	
7°	Professori ordinari	
8°	Professori ordinari	10
9°	Professori ordinari	
10°	Professori straordinari	
	Professori di ruolo B	
8°	Professori ordinari	
9°	Professori ordinari	3
10°	Professori ordinari	
11°	Professori straordinari	
	Gruppo B	
9°	Maestre e istitutrici ordinarie	
10°	Maestre e istitutrici ordinarie	14
11°	Maestre e istitutrici ordinarie	
12°	Maestre e istitutrici straordinarie	
9°	Economo-cassiere di 1ª classe	1
10°	Economo-cassiere di 2ª classe	
11°	Segretario	1
12°	Vice-segretario	

Visto:
Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

TABELLA *D*

Organico del personale dell'Educandato governativo « Uccellis » di Udine

Grado		Numero dei posti
	Gruppo A	
6°	Direttrice	1
7°	Vice-direttrice	1
	Professori di ruolo A	
7°	Professori ordinari	
8°	Professori ordinari	8
9°	Professori ordinari	
10°	Professori straordinari	
	Professori di ruolo B	
8°	Professori ordinari	
9°	Professori ordinari	3
10°	Professori ordinari	
11°	Professori straordinari	
	Gruppo B	
9°	Maestre e istitutrici ordinarie	
10°	Maestre e istitutrici ordinarie	10
11°	Maestre e istitutrici ordinarie	
12°	Maestre e istitutrici straordinarie	

Visto:
Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

TABELLA *E*

Organico del personale dell'Educandato governativo « Maria Adelaide » di Palermo

Grado		Numero dei posti
	Gruppo A	
6°	Direttrice	1
7°	Vice-direttrice	1
	Professori di ruolo A	
7°	Professori ordinari	
8°	Professori ordinari	8
9°	Professori ordinari	
10°	Professori straordinari	
	Professori di ruolo B	
8°	Professori ordinari	
9°	Professori ordinari	5
10°	Professori ordinari	
11°	Professori straordinari	
	Gruppo B	
9°	Maestre e istitutrici ordinarie	
10°	Maestre e istitutrici ordinarie	11
11°	Maestre e istitutrici ordinarie	
12°	Maestre e istitutrici straordinarie	
9°	Segretario-economo di 1ª classe	
10°	Segretario-economo di 2ª classe	1
11°	Segretario-economo di 3ª classe	
12°	Vice-segretario-economo	

Gruppo C

Grado		Numero dei posti
11°	Applicato	1
12°	Applicato	

Visto:
Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

TABELLA *F*

Organico del personale dell'Educandato governativo « S. Benedetto » di Montagnana

Grado		Numero dei posti
	Gruppo A	
7°	Direttrice	1
	Professori	
8°	Professori ordinari	6
9°	Professori ordinari	
10°	Professori ordinari	
11°	Professori straordinari	
	Gruppo B	
9°	Maestre-istitutrici ordinarie	5
10°	Maestre-istitutrici ordinarie	
11°	Maestre-istitutrici ordinarie	
12°	Maestre-istitutrici straordinarie	
9°	Segretario-economo-cassiere di 1ª classe	1
10°	Segretario-economo-cassiere di 2ª classe	
11°	Segretario-economo-cassiere di 3ª classe	
12°	Vice-segretario-economo-cassiere	

Visto:
Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. **1039.**

Modificazione degli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, relativo al trattamento economico del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:

Art. 1.

L'art. 2 del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, è sostituito come segue:

« Art. 2. — In caso di infortunio, occorso per scoppio di ordigni esplosivi in occasione delle operazioni previste nel precedente art. 1, sono corrisposte al personale della Marina militare le seguenti indennità:

1) se l'infortunio è mortale: una indennità di L. 100.000;

2) se l'infortunio importa inabilità lavorativa permanente totale: una indennità di L. 125.000;

3) se dall'infortunio deriva una incapacità permanente parziale superiore al 10 %: una indennità proporzionata a quella prevista al numero precedente.

La indennità di L. 100.000 di cui al n. 1 del precedente comma, sarà attribuita secondo le norme della successione legittima.

Per la determinazione della inabilità e per il calcolo delle indennità nel caso di inabilità permanente parziale saranno applicati i criteri della legge sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

Resta ferma la concessione della pensione privilegiata nei casi in cui essa è dovuta a norma delle disposizioni vigenti.

A favore, invece, dei salariati della Marina militare, ai quali non è liquidata la pensione privilegiata, le normali indennità ad essi dovute, in base alla legge sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, sono — ad eccezione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea — raddoppiate.

Ciò in aggiunta alle indennità di cui ai numeri 1, 2 e 3 del presente articolo, sempre che l'infortunio sia occorso per scoppio di ordigni esplosivi in occasione dei lavori previsti dal precedente articolo ».

« Art. 2-*bis*. — Alla liquidazione delle speciali indennità previste dal precedente articolo sarà provveduto dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per mezzo della gestione speciale attuata ai sensi dei decreti Ministeriali 19 gennaio 1939 e 27 settembre 1940 ».

« Art. 2-*ter*. — I marittimi mercantili di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1943, n. 47, ai quali spetta il trattamento economico previsto dal bando n. 11 del 4 novembre 1943 del Comando Supremo, beneficiano delle disposizioni previste nel precedente art. 2, in quanto le disposizioni stesse risultino più favorevoli di quelle stabilite dall'art. 3 della citata legge 11 gennaio 1943, n. 47; però anche in tal caso la liquidazione è demandata all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare ».

Art. 2.

In fine dell'art. 3 del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sono aggiunti i seguenti commi:

« Al personale della Marina militare addetto alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare, che sia divenuto inabile a proficuo lavoro o si trovi menomato nella sua capacità di lavoro in seguito a lesioni ed infermità incontrate nell'espletamento delle operazioni di bonifica suddetta, sono estese le norme concernenti il distintivo di onore per i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè tutte le norme di assistenza e protezione previste per dette categorie di personale, salvo per quanto riguarda pensione ed assegni il disposto del precedente art. 2.

Alle vedove ed agli orfani degli addetti alle operazioni di cui sopra, deceduti in seguito a lesioni incontrate nell'espletamento delle operazioni stesse, sono estese tutte le norme di assistenza e protezione previste per le vedove e gli orfani di guerra ».

Art. 3.

Le indennità previste dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 2 del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, quale risulta modificato dal precedente art. 1, sono raddoppiate per gli infortuni che si sono verificati e si verificheranno a partire dal 1° giugno 1947.

Per gli infortuni verificatisi anteriormente al 1° giugno 1947, sono raddoppiate le indennità o le rate di saldo non ancora corrisposte a detta data.

Art. 4.

Fermo restando quanto disposto nel precedente art. 3, le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

De Gasperi — Facchinetti — Del Vecchio — Fanfani — Cappa

Visto, *il Guardasigilli:* Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1948
Atti del Governo, registro n. 23, *foglio n.* 26. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. **1040.**

Approvazione della convenzione stipulata con la Società italiana degli autori ed editori per la riscossione dei diritti erariali sui pubblici spettacoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Promulga

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:

Articolo unico.

E' approvata l'allegata convenzione stipulata, in rappresentanza del Governo, dal Ministro per le finanze, con il rappresentante della Società italiana degli autori ed editori addì 20 dicembre 1947, con la quale viene rinnovata, con modificazioni, la convenzione 15 dicembre 1937, approvata col regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 68, per l'accertamento, liquidazione e riscossione dei diritti erariali sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, ordinari, sportivi e cinematografici, sulle scommesse a libro e al totalizzatore e simili accettate per le gare di qualsiasi genere compresi i concorsi pronostici abbinati a manifestazioni sportive, a gare di qualsiasi genere o con qualunque mezzo effettuate, disciplinati dalle leggi vigenti, nonchè dell'imposta generale sull'entrata derivante dai detti pubblici spettacoli e scommesse e del diritto demaniale sulle rappresentazioni od esecuzioni e radio diffusioni di opere cadute in pubblico dominio.

La durata della predetta convenzione è limitata al previsto periodo iniziale obbligatorio di tre anni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

De Gasperi — Pella

Visto, *il Guardasigilli:* Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1948
Atti del Governo, registro n. 23, *foglio n.* 27. — Frasca

Convenzione

Art. 1.

Con la presente convenzione che sostituisce le precedenti del 21 ottobre 1922, con scadenza 30 giugno 1927; del 5 settembre 1924, con scadenza al 30 giugno 1928; del 6 novembre 1926, con scadenza al 31 dicembre 1931; del 21 giugno 1927, con scadenza al 31 dicembre 1937 e del 15 dicembre 1937, con scadenza al 31 dicembre 1947, modificata con le convenzioni aggiuntive del 7 febbraio 1940, del 22 gennaio 1942 e del 13 gennaio 1945, la Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) assume il servizio di accertamento, di liquidazione e di riscossione dei diritti erariali sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, ordinari, sportivi e cinematografici, sulle scommesse al libro e al totalizzatore e simili accettate per le gare di qualsiasi genere compresi i concorsi pronostici abbinati a manifestazioni sportive, a gare di qualsiasi genere o con qualunque mezzo effettuate, disciplinati dalle leggi vigenti, nonchè della imposta generale sull'entrata derivante dai detti pubblici spettacoli e scommesse e del diritto demaniale sulle rappresentazioni od esecuzioni e radio diffusioni di opere cadute in pubblico dominio.

La Società assume inoltre il servizio di reparto ai Comuni dei diritti erariali agli stessi devoluti in forza dell'art. 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, e degli altri tributi che ai Comuni stessi venissero devoluti in forza di successive disposizioni legislative.

La presente convenzione ha inizio col 1° gennaio 1948 e scadrà il 31 dicembre 1957.

Nel periodo dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1950 la convenzione è obbligatoria per entrambi i contraenti e continuerà ad essere obbligatoria nei due successivi periodi, il primo triennale ed il secondo quadriennale, qualora non venga dall'una o dall'altra parte data disdetta mediante preavviso non inferiore a sei mesi per ciascun periodo.

Art. 2.

A titolo di compenso per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dei diritti e dell'imposta indicati all'art. 1 la Società Italiana degli Autori ed Editori ha diritto:

a) sulle riscossioni lorde dei diritti indicati all'art. 1 (escluse quelle relative all'imposta generale sull'entrata) all'aggio del 5 per cento fino alla concorrenza di lire nove miliardi e del 4 per cento sugli ulteriori incassi;

b) sulle riscossioni dell'imposta generale sull'entrata all'aggio del 3 per cento.

Le stesse percentuali d'aggio sono altresì dovute sui diritti erariali, escluse le pene pecuniarie, che in dipendenza di accertamenti contravvenzionali provocati dagli agenti della Società, verranno riscossi dagli Uffici del registro e che dagli Uffici stessi dovranno essere riversati alla Società.

Inoltre a titolo di compenso per le operazioni di reparto ai Comuni dei diritti erariali agli stessi devoluti in forza dell'art. 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, e degli altri tributi che ai Comuni stessi venissero devoluti in forza di successive disposizioni legislative la Società ha diritto all'aggio di lire una per ogni cento lire di diritti lordi liquidati a favore dei detti Comuni.

La Società è autorizzata a trattenere gli aggi predetti all'atto di ciascun versamento in Tesoreria.

Tali percentuali d'aggio sono comprensive di tutte indistintamente le spese occorrenti alla esecuzione del mandato nei confronti dello Stato e dei Comuni, nessuna esclusa ed eccettuata.

Quanto al diritto demaniale sul pubblico dominio il compenso accennato è comprensivo anche di tutte le spese necessarie per raccogliere gli elementi idonei ad accertare la situazione di fatto e di diritto delle varie opere in relazione al diritto di autore, disciplinato dalla legge 22 aprile 1941, n. 633.

Art. 3.

Le percentuali di cui all'art. 2 ed i limiti entro i quali esse debbono essere applicate, sono suscettibili di revisione alla scadenza di ciascun anno solare, con effetto dall'anno successivo, qualora negli elementi di costo dei servizi erariali, sui quali si basano le percentuali da rivedere, si siano verificate variazioni in aumento o in diminuzione non inferiore al 10 %, tenute presenti le percentuali di aggio realizzate e le eventuali modificazioni di tariffa.

Alla revisione delle percentuali si provvederà con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 4.

L'accertamento, la liquidazione e la riscossione dei diritti erariali, della imposta generale sull'entrata e del diritto demaniale di che alla presente convenzione devono essere effettuati nella misura, nei modi, forme e termini di cui alle disposizioni di legge regolatrici delle singole materie e secondo le istruzioni che l'Amministrazione finanziaria riterrà di impartire sia per le riscossioni a percentuale, sia per le riscossioni in somma fissa previste in casi eccezionali.

Art. 5.

La determinazione dei diritti erariali, della imposta generale sulla entrata e del diritto demaniale per i concerti, spettacoli e trattenimenti di ogni genere che hanno luogo nell'interno dei compendi demaniali di Montecatini, Salsomaggiore, Recoaro, S. Cesarea, Sirmione e Castrocaro, è fatta con diretto accordo tra la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e la Direzione generale della Società Italiana degli Autori ed Editori, esclusa ogni ingerenza degli agenti locali della società.

Art. 6.

Nei casi di gravi e manifeste frodi a danno dell'Erario, di recidività nella identica infrazione o di mancato pagamento del diritto erariale e dell'imposta generale sull'entrata, la Società Italiana degli Autori ed Editori, a mezzo dei propri rappresentanti, può provocare la immediata chiusura dei locali da parte del competente intendente di finanza, il quale, con l'urgenza e la tempestività richiesta da ogni singolo caso, provvederà a' sensi dell'art. 6 della legge 9 gennaio 1929, n. 4 e dell'art. 10 del decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538.

La Società deve trasmettere, nei tre giorni successivi a quello della constatazione della trasgressione, alla Polizia tributaria investigativa, il verbale di constatazione redatto a carico degli esercenti o organizzatori di pubblici spettacoli, che siano risultati non osservanti delle disposizioni legislative sui diritti erariali, demaniali e sulla imposta generale sull'entrata di cui alla presente convenzione, affinchè la Polizia tributaria investigativa proceda immediatamente al regolare verbale di accertamento.

Art. 7.

La Società Italiana degli Autori ed Editori deve trasmettere alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari un elenco completo dei Comuni nei quali ha un proprio rappresentante con le indicazioni del suo nome, cognome ed indirizzo, e deve ogni trimestre comunicare alla predetta Direzione generale le varianti verificatesi nell'elenco stesso.

Nei Comuni minori, nei quali non esiste un agente della Società Italiana degli Autori ed Editori o nei quali non funzioni quello del Comune vicino o nei casi in cui manchi temporaneamente l'agente per morte o trasferimento o rinunzia alla carica o esonero, nulla osta a che l'incarico dell accertamento, della liquidazione e riscossione del diritto erariale, del diritto demaniale e dell'imposta generale sull'entrata venga assunto dai procuratori del registro o da altri funzionari ed agenti dell'Amministrazione governativa.

In tali casi detti procuratori del registro, funzionari ed agenti, dopo aver detratto a proprio favore dall'introito totale la percentuale fissata a favore degli agenti della Società e le spese postali, verseranno il residuo all'agente della Società Italiana degli Autori ed Editori residenti nel capoluogo di provincia.

Art. 8.

Entro i primi venti giorni di ciascun mese, a cominciare dal mese di marzo 1948, la Società Italiana degli Autori ed Editori deve trasmettere alle Intendenze di finanza competenti per territorio, con le modalità che saranno determinate dal Ministero delle finanze di concerto con la Società:

a) un prospetto in triplice esemplare, debitamente firmato dal rappresentante della Società, contenente l'indicazione per ciascun Comune della provincia delle somme introitate nel mese precedente per diritti erariali devoluti ai Comuni, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177 e di eventuali successive disposizioni legislative, al netto dei contributi di cui agli articoli 6 e 7 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538 e degli aggi di cui all'art. 2 della presente convenzione;

b) un prospetto dei diritti e dell'imposta di cui all'art. 1 riscossi nel mese precedente, al netto degli aggi di cui all'articolo 2.

Entro i tre mesi successivi alla scadenza di ciascun esercizio finanziario la Società deve trasmettere al Ministero delle finanze in triplice esemplare, la liquidazione definitiva dei proventi netti dovuti a ciascun Comune sulle riscossioni dell'esercizio precedente, ai fini del conguaglio finale.

Art. 9.

Le somme che in ciascuna Provincia, la Società incassa mensilmente per conto dello Stato, devono essere versate alle Sezioni di tesoreria provinciale nei primi venticinque giorni del mese successivo, al netto degli aggi di cui all'art. 2, con versamenti distinti secondo le varie voci di esazione e con imputazione agli articoli di bilancio dell'entrata che saranno indicati in ciascun esercizio finanziario dall'Amministrazione.

In caso di ritardo dei versamenti allo Stato degli incassi mensili, la Società è tenuta a corrispondere gli interessi di mora dell'8 %.

Art. 10.

La Società Italiana degli Autori ed Editori deve trasmettere alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari per il tramite dell'ispettore compartimentale di cui all'art. 13, entro i tre mesi successivi a ciascun mese, un rendiconto mensile degli incassi fatti per conto dello Stato.

Tale rendiconto deve essere distinto per ciascuna voce di esazione e per ciascun Comune e deve contenere gli estremi della quietanza di Tesoreria dei versamenti effettuati mensilmente in ciascuna Provincia.

Art. 11.

Per le riscossioni che vengono effettuate in base alle distinte degli incassi, la Società Italiana degli Autori ed Editori è tenuta a conservare le figlie delle dette distinte, fino a che non saranno state verificate dall'Ufficio ispettivo di cui all'art. 13.

Art. 12.

La Società Italiana degli Autori ed Editori è responsabile verso lo Stato dei diritti ed imposte indicati nell'art. 1 che, per ogni spettacolo ordinario, sportivo e cinematografico e sulle scommesse dovrebbe incassare in base a distinta ovvero in somma fissa.

Per la esecuzione dell'incarico di cui alla presente convenzione, la Società Italiana degli Autori ed Editori dichiara di sottoporsi alle sanzioni ed alle responsabilità del mandato.

Art. 13.

Per il regolare svolgimento del servizio di controllo, dell'accertamento, della liquidazione, riscossione e riparto dei diritti ed imposta di cui all'art. 1 da espletarsi dall'Ufficio di controllo contabile-amministrativo dipendente dalla Direzione generale delle tasse ed imposte indirette sugli affari, la Società deve tenere a disposizione dell'ispettore compartimentale delle Tasse e delle imposte indirette sugli affari preposto a tale ufficio tutte le contabilità relative ai servizi previsti dalla presente convenzione nonchè i documenti, registri e carte ai detti servizi inerenti, comprese le originali quietanze di tesoreria relative ai versamenti effettuati.

Art. 14.

L'ispettore compartimentale delle Tasse e delle imposte indirette sugli affari, ed il personale d'ispezione da lui all'uopo delegato, sono autorizzati ad accedere direttamente presso le agenzie della Società per eseguire le verifiche contabili ed i controlli di merito sullo svolgimento dei servizi per quanto riguarda l'applicazione delle norme tributarie, sia per quanto si riferisce alle riscossioni ed ai versamenti di competenza erariale.

L'ispettore, all'atto dell'inizio della verifica, è tenuto a darne notizia alla Direzione generale della Società Italiana degli Autori ed Editori alla quale l'ispettore compartimentale, capo del servizio di controllo, deve dare, a verifica ultimata, comunicazione del risultato delle verifiche.

Art. 15.

La presente convenzione, fatta in triplice esemplare, sarà registrata gratuitamente.

Roma, addì 20 dicembre 1947

Il Ministro per le finanze
PELLA

Il presidente della Società degli Autori ed Editori
MARIO VINCIGUERRA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 31 luglio 1948:

Matronola Carlo, notaio residente nel comune di Gallucio, distretto notarile di Cassino, è traslocato nel comune di Sant'Apollinare, stesso distretto;

Portale Salvatore, notaio residente nel comune di Nicolosi, distretto notarile di Catania, è traslocato nel comune di Adrano, stesso distretto;

Piu Marco, notaio residente nel comune di Oristano, è traslocato nel comune di Macomer, distretto notarile di Oristano;

Sforza-Fogliani Pietro, notaio residente nel comune di Carpaneto Piacentino, distretto notarile di Piacenza, è traslocato nel comune di Rivergaro, stesso distretto;

Adragna Alfredo, notaio residente nel comune di Borgo Val di Taro, distretto notarile di Parma, è traslocato nel comune di Alcamo, distretto notarile di Trapani;

Gallina Elio, notaio residente nel comune di Follina, distretto notarile di Treviso, è traslocato nel comune di Oderzo, stesso distretto.

(3688)

MINISTERO DELL'INTERNO

Ruoli di anzianità del personale

Giusta l'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale delle Amministrazioni dipendenti da questo Ministero, secondo la situazione al 1° gennaio 1948.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità, dovranno pervenire a questo Ministero nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso

(3689)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica

Nel bollettino delle estrazioni n. 28, supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 138, del 16 giugno 1948, contenente i numeri delle obbligazioni « Risanamento città di Napoli », sorteggiate per il rimborso nella 50ª estrazione, alla pagina 4, in fine dell'elenco dei numeri delle obbligazioni della serie 8ª, la dicitura:

« Le suddette obbligazioni devono essere presentate al rimborso munite delle cedole dal n. 109, scadenza 1° gennaio 1949, al n. 128, scadenza 1° luglio 1958 », deve essere sostituita con la seguente:

« Le suddette obbligazioni devono essere presentate al rimborso prive di cedole ».

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 29 luglio 1948 - N. 140

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	U. S. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud. Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	80 —
Id. 3,50 % 1902	72 —
Id. 3 % lordo	51 —
Id. 5 % 1935	93,325
Redimibile 3,50 % 1934	68,625
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,60
Id. 5 % 1936	89,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1949)	99,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,925
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,85
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,85
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,95
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,125
Id. 4 % (15 settembre 1951)	95,85
Id. 5 % convertiti 1951	99,875

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.